

CONTRIBUTO UNIFICATO



4518/14-

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

Primo Sezione
Puff. 02/02/07 s4c

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 6725/2007

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 9451/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 4518

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente - Rep. 800
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere - Ud. 03/12/2013
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - PU
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6725-2007 proposto da:

S. S.R.L. , in persona
 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso
 l'avvocato MAGNI FRANCESCO, rappresentata e difesa
 dall'avvocato DI GRAZIA CARLO ANDREA, giusta procura
 a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BANCA D. S.P.A.;

2013

1902

sul ricorso 9451-2007 proposto da:

BANCA D.

S.P.A.

, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso l'avvocato LUCA PARDINI, rappresentata e difesa dall'avvocato TUCCI ERMINDO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- **controricorrente e ricorrente incidentale** -

contro

S. S.R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso l'avvocato MAGNI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall'avvocato DI GRAZIA CARLO ANDREA, giusta procura a margine del ricorso principale;

- **controricorrente al ricorso incidentale** -

avverso la sentenza n. 89/2007 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 20/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato MAGNI FRANCESCO A., con delega avv. DI GRAZIA, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale, ricorso incidentale inammissibile.

CASSAZIONE.NET

h

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lucca, in riforma della pronuncia del giudice di pace, accoglieva la domanda di ripetizione degli interessi anatocistici e delle somme versate a titolo di commissione di massimo scoperto richiesta dalla s.r.l. S. alla Banca D.

in ordine al contro corrente ordinario acceso "per anticipazioni salvo buon fine" in tale istituto fino al giorno 11 aprile 1995.

A sostegno della decisione il Tribunale affermava :


- La sentenza delle S.U. n. 21095 del 2004 aveva definitivamente stabilito l'illegittimità delle clausole negoziali contenenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche nei contratti in corso prima del mutamento d'indirizzo giurisprudenziale in ordine all'esclusione della natura normativa dell'uso in questione;
- Alla declaratoria d'invalidità della clausola consegue l'esclusione di ogni capitalizzazione;
- In ordine alla decorrenza del termine di prescrizione, esso deve essere ancorato non alla chiusura del conto ma con riferimento a ciascun addebito trimestrale in quanto l'indebito predetto si perfeziona con l'annotazione degli interessi anatocistici e da tale annotazione decorre il

rispettivo termine prescrizione. Con riferimento alla fattispecie, di conseguenza il debito è prescritto per tutti gli interessi anatocistici addebitati prima dei dieci anni dalla data del 12/7/05 (notifica della citazione introduttiva del primo grado di giudizio), dovendo essere addebitati invece quelli relativi al periodo 12/7/95 - 31/8/96, data di chiusura del conto;

- Devono essere ripetute le somme relative alla commissione di massimo scoperto in quanto non risulta una previsione contrattuale al riguardo né è configurabile alcuna clausola d'uso.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. S. affidato ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso l'istituto bancario, con impugnazione incidentale. La parte ricorrente ha depositato proprio controricorso avverso il ricorso incidentale e memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Nell'unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 1283, 1842, 2033 e 2935 cod. civ. per non avere il Tribunale di Lucca ritenuto che la prescrizione decorresse dalla chiusura del conto. In tal modo, secondo il ricorrente, sono stati disattesi quegli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo i quali il contratto di conto corrente è un contratto di durata,



unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, cosicché le singole operazioni di addebito ed accredito costituiscono esclusivamente esecuzioni frazionate della medesima obbligazione dovendo, conseguentemente, essere considerate nel loro complesso. Soltanto con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti tra le parti. Anche sotto il profilo tecnico pratico soltanto con la chiusura del conto è possibile stabilire con chiarezza e certezza i rapporti di dare ed avere. Il motivo si chiude con rituale quesito di diritto.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale la parte contro ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2935 e 2946 cod. civ. in ordine all'omessa statuizione sull'intervenuta prescrizione anche degli importi da ripetere a titolo d'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto. Al riguardo viene evidenziato che l'eccezione di prescrizione era stata formulata in ordine a tutte le somme richieste come precisato nelle conclusioni del giudizio di primo grado. Anche per la commissione di massimo scoperto il termine di prescrizione deve essere ancorato alla data di ciascun addebito e non alla chiusura del conto. La medesima censura viene formulata sotto il profilo del vizio di motivazione.

L'unico motivo del ricorso principale deve essere scrutinato alla luce della recente sentenza delle S.U. di questa Corte n.24428 del 2010, così massimata : "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".

Deve osservarsi, al riguardo, che i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano

uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici.

Nella specie non è stato mai né dedotta né allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale.

Anche il ricorso incidentale merita accoglimento nei limiti che seguono. Effettivamente nella pronuncia impugnata risulta del tutto omessa l'applicazione del regime della prescrizione, alle poste diverse dagli interessi anatocistici ed, in particolare, alla commissione di massimo scoperto, nonostante l'eccezione fosse stata prospettata in ordine all'azione di ripetizione, della quale non poteva non far parte, incontestatamente, anche il dedotto illegittimo pagamento della predetta commissione. Al riguardo, è irrilevante che lo svolgimento argomentativo dell'eccezione sia stato incentrato solo sugli interessi anatocistici, come indica il ricorrente principale, dal momento che l'eccezione investiva l'intera azione d'indebitato. Il regime applicabile è, tuttavia, quello, indicato nell'accoglimento del primo motivo, dal momento

che la natura e la funzione della commissione non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati.

In conclusione, il ricorso principale ed incidentale devono essere accolti, la sentenza cassata con rinvio al giudice del merito perché applichi all'indebito accertato, in ordine alla decorrenza della prescrizione, il principio elaborato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n.24418 del 2010.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso principale e per quanto di ragione quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lucca in diversa persona.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2013



Il presidente

(Dr. Giuseppe Salmé)

Il giudice est.

Dr.ssa Maria Acierno

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 26 FEB. 2014

Funzionario Giudiziario
CASSAZIONE

Giuseppe Salmé